



*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze*

- VISTO** il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, inerente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA** la legge 20 agosto 2001, n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002, con particolare riguardo all'art. 4/ter sull'unificazione dei ruoli del personale educativo;
- VISTA** la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- VISTO** il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni";
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- VISTA** la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
- VISTO** l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del predetto piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTO** l'articolo 4 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
- VISTO** il piano programmatico di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- VISTO** il D.P.R. n. 81 del 20.03.2009, registrato alla Corte dei Conti il 17.06.2009, reg. 5 fg. 22 e pubblicato nella G.U. del 2.07.2009, n. 151-Serie Generale, relativo alla riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;

- VISTO** il decreto interministeriale 27 gennaio 1998, n. 34, registrato alla Corte dei Conti il 15 dicembre 1998, reg. 1 fg. 332, concernente la determinazione della consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo per gli anni scolastici 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997;
- VISTO** il decreto interministeriale 24 luglio 1998, n. 330, registrato alla Corte dei Conti il 20 ottobre 1998, reg. 1 fg. 304, concernente la consistenza numerica del personale di ruolo e non di ruolo del comparto scuola prevista per gli anni scolastici 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001;
- CONSIDERATA** la serie storica degli adeguamenti operati negli anni compresi tra l'anno scolastico 2001/2002 e l'anno scolastico 2006/2007 allo scopo di garantire il funzionamento delle Istituzioni convittuali nel rispetto dei parametri prefissati;
- VISTO** il D.I. n. 40 del 10 aprile 2008, registrato alla Corte dei Conti, il 10 giugno 2008, reg. 4 – fg. 37, con il quale sono stati determinati gli organici del personale educativo per l'anno scolastico 2007/2008;
- VISTO** il D.I. n. 21 del 23 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, il 1° aprile 2010, reg. 4 – fg.148, con il quale sono stati determinati gli organici del personale educativo per l'anno scolastico 2008/2009;
- VISTO** il D.I. n. 22 del 23 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, il 1° aprile 2010, reg. 4 – fg. 149, con il quale sono stati determinati gli organici del personale educativo per l'anno scolastico 2009/2010;
- VISTO** il D.I. n. 54 del 30 giugno 2011, registrato alla Corte dei Conti, il 5 settembre 2011, reg. 11 – fg. 287, con il quale sono stati determinati gli organici del personale educativo per l'anno scolastico 2010/2011;
- VISTO** il D.I. n. 106 del 15 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti, il 2 aprile 2012, reg. 4 – fg. 103, con il quale sono stati determinati gli organici del personale educativo per l'anno scolastico 2011/2012;
- VISTO** il D.I. n. 5 dell' 8 febbraio 2013, registrato alla Corte dei Conti, il 18 marzo 2013, reg. 3 – fg. 193, con il quale sono stati determinati gli organici del personale educativo per l'anno scolastico 2012/2013;
- CONSIDERATO** che il D.I. relativo all'anno scolastico 2013/2014 è in corso di perfezionamento;
- INFORMATE** le Organizzazioni Sindacali di categoria;

DECRETA :

Articolo 1

La consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici compresi quelli provenienti da scuole esterne.

Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del calcolo di cui al comma 1, i dirigenti delle istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile.

Le dotazioni organiche degli istituti e istitutrici sono determinate secondo i parametri di cui all'art. 20 del Regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Per l'a.s. 2014/15 le dotazioni organiche degli istituti e istitutrici sono conseguentemente determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici e il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici ai seguenti parametri:

a) in presenza di convittori e/o convittrici:

- 1) con almeno 40 convittori: 5 posti
- 2) con almeno 40 convittrici: 5 posti
- 3) per ogni ulteriore gruppo di 10 convittori e/o convittrici: 1 posto
- 4) per ogni ulteriore gruppo di 20 semiconvittori e/o semiconvittrici: 1 posto
- 5) con almeno 30 convittori o convittrici ed almeno 40 semiconvittori e/o semiconvittrici : 6 posti;
- 6) per ogni gruppo di 80 convittori e/o convittrici è aggiunto un posto oltre quelli di cui al punto 3;

b) in assenza di convittori e/o convittrici:

- 1) con almeno 70 semiconvittori e/o semiconvittrici : quattro posti;
- 2) per ogni gruppo ulteriore di 20 semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto

Qualora l'istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici sopra indicati.

Nel caso di assenza di convittori e/o convittrici, di cui alla lettera b) punto 1) la dotazione organica è costituita esclusivamente da un'unità di personale educativo per ogni gruppo di venti semiconvittori e/o semiconvittrici.

I Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali possono apportare limitate deroghe ai parametri previsti in relazione al numero dei convittori nei soli casi in cui i convitti assicurino il funzionamento nell'arco dell'intera settimana (sette giorni) e nei periodi delle festività scolastiche.

Articolo 2

L'organico del personale educativo per l'anno scolastico 2014/2015 è determinato in **2196** complessive unità, ripartite tra le diverse province come indicato nell'allegato "A" del presente decreto.

Articolo 3

Alla determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli degli istituti concorrono gli alunni convittori e semiconvittori.

Alla determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli delle istitutrici concorrono le alunne convittrici e semiconvittrici.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Allegato "A"

provincia	alunni 2014/15	posti 2014/15
Agrigento	40	5
Alessandria	228	23
Ancona	140	8
Arezzo	971	72
Ascoli Piceno	353	23
Avellino	591	32
Bari	607	37
Belluno	563	53
Benevento	201	12
Bergamo	716	40
Brescia	70	7
Cagliari	1072	47
Caltanissetta	61	6
Campobasso	450	30
Caserta	544	28
Catania	468	32
Catanzaro	818	55
Chieti	559	47
Cosenza	816	54
Cremona	71	6
Firenze	587	33
Foggia	477	43
Forlì	140	14
Frosinone	501	46
Genova	241	17
Grosseto	51	6
Imperia	110	8
L' Aquila	265	27
Latina	406	36
Lodi	122	13
Macerata	504	41
Massa Carrara	177	19
Matera	43	0
Messina	50	0
Milano	848	50
Napoli	1063	57
Novara	70	4
Nuoro	142	8
Oristano	301	25
Padova	605	47
Palermo	1529	79
Parma	941	51
Pavia	143	8
Perugia	710	64
Pesaro E Urbino	296	14
Pescara	273	22
Pistoia	241	12
Potenza	567	52
Prato	566	33
Ragusa	74	0

Reggio Calabria	975	55
Reggio Emilia	115	6
Rieti	243	29
Roma	2319	128
Rovigo	118	7
Salerno	105	7
Sassari	832	66
Sondrio	265	25
Taranto	57	5
Teramo	273	17
Torino	1515	95
Trapani	30	0
Treviso	308	21
Udine	1789	133
Venezia	1040	59
Verbano Cusio Ossola	130	9
Verona	1278	71
Vibo Valentia	260	17
totale	33034	2196